

Numero della proposta

199

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1867.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 5. giugno 1868.
dal Ministro *Fall' Interni*

OGGETTO

Relatore

Macchi

Approvata nella tornata del

29. Aprile

1869

N° 199

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

N° 199

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro dell'interno

(CADORNA)

nella tornata del 5 giugno 1868

Incompatibilità parlamentari.

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 19. Giugno 1868

Approvata la Legge nella tornata del 24. Aprile 1869

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

Uff. 1	<i>Difacini</i>	Uff. 6	<i>Comellini</i>
„ 2	<i>Ciccarelli</i>	„ 7	<i>Salvaguti</i>
„ 3	<i>Mabucchini</i>	„ 8	<i>Boffa</i>
„ 4	<i>M. Astelli - Bolognini</i>	„ 9	<i>Salaffiani</i>
„ 5	<i>Marcelli</i>		

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente *Salvaguti*
 Segretario *Ciccarelli*
 Relatore *Marcelli*

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 9. Luglio 1868

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <i>10 ant</i>	del <i>1. Luglio 1868</i>	nel <i>Gabinetto Ufficiale</i>
Alle ore <i>10 ant</i>	del <i>1. Luglio 1868</i>	nel <i>„</i>
Alle ore <i>2 pomer</i>	del <i>1. Luglio 1868</i>	nel <i>„</i>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato alla Camera dal ministro dell'interno

(CADORNA)

nella tornata del 5 giugno 1868

Incompatibilità parlamentari.

SIGNORI! — Ho l'onore di presentare il disegno di legge sulle incompatibilità parlamentari, come fu adottato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 gennaio 1867.

Le giuste considerazioni premesse a questo disegno di legge da quello fra gli onorevoli miei predecessori che lo presentò per la prima volta alla Camera, le quali faccio precedere all'attuale proposta, mi dispensano dal farvi alcuna aggiunta.

« Nella tornata del 17 luglio 1864 fu approvata dalla Camera una risoluzione, con la quale s'invitava il Ministero a presentare una proposta di legge, *che provvegga ai casi in cui può essere conflitto tra l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni dell'ufficio del deputato.* »

« Questa deliberazione che tanto onora la Camera, per l'omaggio da lei reso ad un alto principio di pubblica moralità, fu preceduta da solenni dibattimenti, ove gli oratori, unanimi nell'intenzione, discordavano tuttavia tra loro circa i mezzi a usare per attuarla. Sorgono infatti dalla natura stessa del soggetto due

opposti pericoli: quello cioè di disposizioni eccessive e feconde d'inconvenienti, se si voglia far cosa veramente valevole a sopprimere ogni collisione tra i detti interessi; e il pericolo di provvedimenti inefficaci, se si voglia causare il danno dell'opposto sistema.

« Naturalmente, secondochè si mira a conseguire specialmente l'uno o l'altro dei due fini, sono diversi i mezzi di attuazione che si presentano; e la difficoltà d'intendersi cresce appunto in ragione delle contrarie tendenze. La formula sancita dalla Camera lascia, nella sua generalità, affatto impregiudicata siffatta questione, a risolvere la quale io reputo necessario l'analizzare, innanzi tutto, ciò che ne forma il soggetto.

« Quali sono, in effetto, gl'interessi che possono dar luogo nel Parlamento ad abusi cui importa di antivenire al possibile? Si possono raccogliere nel seguente novero:

« 1° Interesse del membro del Parlamento, che in una impresa da autorizzarsi per legge, sia portatore di azioni, od al quale delle azioni siano state promesse;

« 2° Interesse di chi faccia parte del Parlamento,

ed insieme, o come impiegato, o come stipendiato, o come costruttore, od altrimenti, abbia un utile personale nell'impresa medesima;

« 3° Interesse di una società, sovvenuta o no dallo Stato, che sia rappresentato o promosso per ufficio nella società stessa da chi sia ad un tempo membro del Parlamento;

« 4° Interesse *personale* di un membro del Parlamento, costituito da diritti, od obbligazioni contrattuali, unilaterali o bilaterali, verso lo Stato;

« 5° Interesse qualsivoglia di un membro del Parlamento, d'onde possa nascere il fondato sospetto che egli voti in una data questione a danno dello Stato per l'utile proprio, o che le reciproche relazioni fra il Governo ed il membro del Parlamento non sieno pure indipendenti in tutti gli altri affari.

« Ora, rispetto al 1° e al 2° interesse, la legge può impedire che il membro del Parlamento abusi della sua qualità per procacciarsi in un affare, in cui sia o possa essere interessato, dei lucri o vantaggi a pregiudizio dello Stato.

« Riguardo al 5°, si può ovviare che il membro del Parlamento abusi parimente il suo ufficio, per procacciare ad una società, ond'egli faccia in tutto od in parte gli affari, dei lucri o vantaggi, nuocendo agli interessi dello Stato.

« Infine, rispetto al 4° ed al 5°, si può impedire che un membro del Parlamento abbia mai un tale interesse proprio od altrui a far valere, ch'egli eserciti sul Governo un influsso dipendente da tale interesse, e reciprocamente il Governo lo eserciti su lui stesso.

« Naturalmente, tra gl'indicati abusi possibili, la legge dee restringersi a impedir specialmente i più gravi, e quelli la cui esistenza non sia difficile ad accertare.

« Due specie di mezzi ci sono ad ottenere tale scopo.

« La prima è di que' mezzi che limitano semplicemente l'azione del membro del Parlamento negli affari in cui egli, o l'impresa ch'egli rappresenta od amministra, sieno interessati. E sono tali: il divieto di far parte delle Commissioni cui sia commesso l'esame degli affari medesimi; il divieto di votare in essi affari; la nullità della votazione, o lo stabilimento di multe o d'altre sanzioni penali a chi violasse siffatti divieti.

« La seconda specie di mezzi tocca all'*incompatibilità* stessa della qualità di membro del Parlamento con certi interessi personali. E ad essa appartengono: l'*ineleggibilità* in certi casi e nel conflitto in certi interessi; la *decadenza* dalla detta qualità al sopraggiungere dei casi stessi; l'*ineleggibilità* successivamente congiunta

alla decadenza, ovvero la necessità della rielezione del deputato; la collocazione del medesimo nel novero dei deputati impiegati, giusta l'articolo 100 della legge elettorale; od altre simili restrizioni.

« Riguardo ai *tre mezzi* della prima specie; se i primi due sono per sè attuabili, non è così del *terzo*, consistente nella *nullità* della votazione, od in sanzioni penali.

« Infatti, la nullità della votazione causerebbe in pratica inconvenienti enormi e manifesti che basta l'indicare. Quant'è poi delle multe od altre pene, sarebbe mestieri di un giudizio e di giudici per comminarle. Ora l'esercizio del potere giudiziario per parte della Camera, siccome è contrario alla divisione dei poteri sancita dallo *Statuto*, così è alieno dai nostri principii ed abitudini parlamentari.

« Oltrechè, la stessa divisione delle Camere in parti politiche aumenta sì tali pericoli nell'imparziale applicazione delle multe e delle pene, da allontanare affatto, nell'interesse stesso della dignità parlamentare e del regime costituzionale, ogni idea favorevole a siffatto sistema.

« Venendo ora all'altro ordine di *mezzi*, quelli cioè che colpiscono la *qualità* stessa di membri del Parlamento, avverto primieramente che la Camera elettiva rinnovandosi ogni quinquennio, e la qualità di senatore essendo per l'opposto vitalizia, la ineleggibilità ne' sovraddetti casi graverebbe quasi soltanto sui candidati alla Camera elettiva.

« Seppure non si volesse porre la massima che i fatti producenti la ineleggibilità pei deputati producessero, al loro sopravvenire, la caducità dall'ufficio per i senatori del regno. Ma chi non vede quanto sia senza paragone più grave dell'essere ineleggibile, il decadere dall'ufficio onde il senatore è rivestito per tutta la vita? Che se ad evitar questo sconcio, si volesse applicar solo la legge alla Camera elettiva, si cadrebbe nell'assurdo di sancire un sistema contraddittorio, di tener per abusivo e vizioso nella Camera ciò che si crede regolare nel Senato; onde scemamento di credito in questo alto Consesso, e di autorità morale nella legge medesima.

« Le accennate difficoltà risiedono propriamente nel diverso effetto delle stesse disposizioni, secondochè si vogliano applicare alla Camera od al Senato. Ma ve n'hanno altre, e gravissime, le quali derivano dalle diverse disposizioni dello *Statuto* rispetto a questi due corpi politici.

« In effetto, quanto alla Camera de' deputati, lo Sta-

tuto rimette alla legge il modo di comporla. La legge elettorale poi assoggetta coll'articolo 103 il deputato alla caducità dell'ufficio, permettendone però la rielezione, qualora ne segua, o la nomina ad impiego regio retribuito, o la promozione con aumento di stipendio. Ma siccome l'articolo 97 della legge stessa dichiara ineleggibili tutti i funzionari retribuiti dallo Stato, salvo le eccezioni ivi specificate; così combinando insieme le due disposizioni ne seguita che il deputato nominato ad impiego non compreso nelle eccezioni anzidette, perde la qualità di deputato in forza dell'articolo 103, e rimane ineleggibile per effetto dell'articolo 97.

« Ora, lasciata da parte la questione se sia equo e conveniente il pronunciare l'assoluta incompatibilità dell'ufficio di deputato con un interesse qualsivoglia che il deputato si abbia in private intraprese, la maggior difficoltà sorge dal non potersi, a termini dello Statuto, nè la ineleggibilità nè la caducità applicare alla qualità di senatore. Pei senatori, la legge elettorale è nello Statuto medesimo; e lo Statuto nominandoli *a vita* non assegna veruna eccezione alla durata del loro ufficio. Dunque, secondo lo Statuto, il rimedio della *caducità* non è di possibile applicazione al Senato. Dicasi il simile della *ineleggibilità* che volesse statuirsi anche pei senatori interessati in private o pubbliche imprese da determinare. Imperocchè l'articolo 33 dello Statuto, noverando le *categorie* ove la Corona può spaziar senza limiti per eleggerne i senatori, l'aggiungervi ulteriori restrizioni non passerebbe senza manifesta usurpazione sui diritti costituzionali della Corona medesima.

« Ove poi, pel rispetto dovuto alla legge fondamentale, l'incompatibilità di cui si parla volesse unicamente sancirsi per i deputati, ne seguirebbe evidentemente lo sconcio, che chi, per motivo di *legal sospicione*, non può essere deputato, potrebbe liberamente entrare nel Senato, ed entrato rimanerci. Ma l'autorità morale del Senato, e lo stesso regime parlamentare ne avrebbero tal detrimento, che repugnerebbe affatto a' nostri principii il permetterlo.

« Chiariti pertanto d'impossibile effettuazione siffatti mezzi, resta quello di assoggettare il deputato, il cui interesse personale sia in collisione col pubblico, a novella elezione.

« Circa al mezzo consistente nel limitare eziandio il numero di cotesti deputati nella Camera, oltrechè sarebbe difficile il trovare una norma conveniente per fissare quest'altra limitazione, mancherebbe pure, in

questo caso, una delle precipue ragioni per cui la legge ha circoscritto il numero dei deputati impiegati, ed anche più specialmente di certe categorie de' medesimi.

« Si volle infatti ovviare dalla legge, che un numero soverchio d'impiegati eleggibili nella Camera, e tolti per conseguenza alle loro occupazioni d'ufficio, potesse recar danno al pubblico servizio; e a questo s'intese particolarmente, colla limitazione di essi al quinto del total numero dei deputati, e all'*ottava* parte del *quinto* stesso, dove si tratti di presidenti o consiglieri d'appello o di cassazione; ovvèro di professori delle Università, ed altri tali istituti. Ora lo stesso motivo non ci sarebbe per una nuova limitazione di numero nei deputati non impiegati, in cui ci sia conflitto d'interessi: quindi non potrebbe dessa attribuirsi che a quella *legal sospicione*, la quale, per le già esposte ragioni, è assolutamente da escludere. Basti pertanto che codesti deputati siano assoggettati dalla legge che si propone al nuovo giudizio de' loro elettori: e quando la pubblica moralità si levi contro di essi, noi non dubitiamo che il grido ne sarà sentito dal paese elettorale, nel quale noi riponiamo intera la nostra fiducia.

« Dalle fatte considerazioni risulta che i soli mezzi ammissibili per loro natura consistono nel limitare la facoltà di far parte delle Commissioni parlamentari, e di votare, *nelle due Camere*, in certi determinati affari, e nel pareggiamento in certi casi, e per certi determinati effetti, del deputato in conflitto d'interessi al deputato impiegato e retribuito dallo Stato, al fine di soggettarlo alla rielezione. Fissati per tal modo i mezzi possibili e convenienti di azione, rimane a vedere a quali casi possano applicarsi. Perciò è mestieri stabilir primamente qual sia lo scopo che questa legge si propone di conseguire.

« Ora, per quanto sia giusto di escludere che alcuno dei membri del Parlamento possa mai avere un interesse qualsivoglia, il quale sia, o possa trovarsi in urto coi doveri parlamentari, è evidente che una tale esclusione in modo assoluto non si potrà mai conseguire per legislative disposizioni.

« Qualunque pertanto sia lo scopo che si propone questa legge, miri essa o ad evitare danni allo Stato, o a tutelare l'indipendenza reciproca dei membri del Parlamento e del Governo, o a sancire principii di alta moralità pubblica, una legge non sarà possibile, nè utile, nè applicabile che alle seguenti condizioni, cioè: 1° che i fatti cui si voglia applicare, si possano facilmente e coi mezzi ordinari accertare; 2° che si tratti di un interesse speciale e pecuniario, non generale e

comune ad intere classi di cittadini, od anche indretto; e che da esso nasca realmente un conflitto tra l'interesse privato e quello dello Stato; ovvero che esso sia tale da porgere facilità ed urgente incentivo all'abuso della qualità parlamentare nell'interesse privato.

« La prima condizione è necessaria a levar di mezzo le inquisizioni che altrimenti si dovrebbero fare, e frequentemente, sulle condizioni e sugli affari particolari dei membri delle due Camere, e ad allontanare quella infinita quantità di accuse, di sospetti e di ricerche cui s'aprirebbe l'adito, e che riuscirebbero a disdoro del Parlamento stesso; senza che d'altra parte si potesse raggiungere l'intento. Non meno necessaria è la seconda condizione. Se infatti si volessero escludere dal Parlamento anche gl'interessi comuni a intiere classi di cittadini; se, ad esempio, si volesse a tutti i portatori d'azioni industriali vietare ogni partecipazione a quelle leggi che le riguardassero, oltrechè il fatto stesso sarebbe di verificaione impossibile, o molto difficile, ognun vede che a tale stregua bisognerebbe colpire tutti i membri del Parlamento, poichè tutti hanno interessi, nei quali, provvedendovisi con legge, può esserci conflitto col bene generale. Tutti sono più o meno contribuenti; molti sono avvocati, medici, ingegneri, negozianti, impiegati; e bisognerebbe tutti colpirli quante volte si trattasse di leggi riguardanti le classi cui essi appartengono.

« È pertanto mestieri che vi sia specialità d'interesse; che questo interesse sia pecuniario per evitare indagini, controversie, difficoltà, danni d'ogni maniera; che vi sia infine molta facilità all'abuso della qualità parlamentare.

« Vero è che, richiedendosi il concorso di tali condizioni, sfuggirebbero alle disposizioni della legge quei casi che, commettendosi all'ombra del mistero e del segreto, sono più facili a compiersi impunemente. Ma ciò è pur troppo inevitabile per la natura stessa del soggetto in esame. E di vero, come mai si potrà per legge colpire quel membro del Parlamento, il quale promuova, come commissario di un ufficio, o colle parole o col voto, una concessione di qualche impresa ov'egli palesemente non figuri, e per la quale si abbia promessa segreta di lucri, o come azionista, o come amministratore, costruttore, od altrimenti?

« La legge che si proponesse colpir questi casi farebbe cosa vana ed insieme dannosa, perciocchè provocherebbe sulla moralità dei membri del Parlamento dei dubbi che mai non sarebbero nè interamente pro-

vati, nè interamente esclusi, e la di lei esecuzione renderebbe inoltre necessaria una vera inchiesta per ogni caso; il che basta accennarlo per sentirne tutta la sconvenienza.

« È dunque forza, per la natura stessa delle cose, che la proposta legge si restringa a prevenire *alcuni* danni per *alcuni* casi di reciproca dipendenza tra i deputati ed il Governo; e dia sostanzialmente poche disposizioni le quali soddisfacendo alle sovraddette condizioni rendano omaggio a quegli eminenti principii di moralità la cui sola sanzione per parte del Parlamento ne innalza l'autorità e la forza.

« Per tutto il rimanente, è d'uopo confidare nella moralità degli individui, nell'azione dell'opinione pubblica, nel sentimento del rispetto di ciascun membro del Parlamento per la propria alta funzione, e nella immanchevole influenza che la legge stessa, anche compresa negli espressi limiti, non lascerà di esercitare.

« Si aggiunga a questo la facoltà che ha mai sempre il Parlamento di ordinare inchieste, ogni qualvolta fatti gravi le consiglino, e sieno dall'opinione pubblica altamente reclamate. Tale facoltà, opportunamente adoperata, può essere senza inconvenienti o sola può colpire quei fatti che, sebbene non contrari ad una legge espressa, sieno però commessi in spregio di quei morali principii che non abbisognano di positiva sanzione per essere obbligatorii, e per dare ad un corpo politico il diritto di farli, nel proprio interesse, rispettare.

« Rimane, dopo questo, a rendere ragione del modo col quale si credè bene di compilare la presente proposta di legge.

« Due forme si presentavano: quella cioè di esprimere in termini generali le sovraddette condizioni, senza il concorso delle quali le disposizioni della legge non potrebbero avere effetto, e quella di specificare al possibile i casi che la legge intende precisamente di colpire.

« Nella prima delle due forme è appunto redatta la legge inglese, la quale si fonda sovra basi molto simili a quelle fin qui esposte, e che venne specialmente invocata da coloro stessi i quali proposero la risoluzione della Camera ond'ebbe origine la legge che proponiamo.

« La formula della legge inglese è cotesta: che, cioè, le sue disposizioni si applichino generalmente ai casi in cui ci sia interesse pecuniario, personale, diretto ed immediato.

« Essa importa quindi che per ogni caso si debba in-

dagare, se vi sia *interesse personale, pecuniario, diretto od immediato*.

« Ma oltrechè ciò può dar luogo a molti e gravi inconvenienti; oltrechè si lascia per tal modo nell'incerto e si mette in balia delle maggioranze politiche il giudizio in ciascun caso, l'opinione pubblica può denunciar come reali certi fatti, e non essendo poi questi facilmente accertabili, il trasgressore uscire impunito dal giudizio a fronte dell'opinione che lo condanna, e con detrimento dell'autorità parlamentare.

« Pare preferibile pertanto l'altro sistema, secondo il quale si vogliono preventivamente determinati i fatti che la legge intende di colpire, purchè in tutti esista interesse pecuniario.

« Quanto all'altra limitazione della legge inglese agli interessi *personali diretti ed immediati*, parrebbe potersi togliere fra noi, coll'estendere le disposizioni, di cui trattasi, anche ai casi ne' quali l'interesse sia *sociale*, e sia rappresentato da un membro del Parlamento, il quale abbia debito od interesse di promuoverlo. Questo maggior rigore della nostra, dirimpetto alla legge inglese, sembra bastevolmente giustificato e dal maggior ingerimento delle nostre leggi in quanto riguarda la costituzione, l'ordinamento, le condizioni stesse di esistenza della società; e dall'essere molte di esse società in Italia, a differenza di quanto avviene nell'Inghilterra, sovvenute per maniere diverse dall'erario dello Stato. Per le quali società è conveniente che le disposizioni delle leggi sieno alquanto più severe, e presentino guarentigie maggiori.

« Pertanto, a seconda delle norme fin qui esposte, fu compilato il 1° de' proposti articoli, il quale riguarda

il caso d'un membro del Parlamento, che sia promotore d'una concessione, società od impresa, o concessionario, o direttore, amministratore, costruttore, o, per qualsiasi titolo, retribuito da una impresa, la cui esistenza legale dipenda dall'approvazione a darsi o data con legge o con decreti governativi, sebbene la società od impresa non sia, neppure eventualmente, sovvenuta dallo Stato.

« Chi si trova nei detti casi dovrà essere escluso dalle *Commissioni* e dalle *votazioni* relative alla società od impresa di cui si tratta.

« L'articolo 2° contempla il caso di membri del Parlamento che si trovino nelle condizioni espresse nell'articolo precedente, e che inoltre si tratti di società od imprese sovvenute anche solo eventualmente dallo Stato. In questi casi, oltre il divieto di prender parte alle *Commissioni* e *votazioni* riguardanti esse società od imprese, i deputati saranno pareggiati agl'impiegati retribuiti dallo Stato, per l'effetto delle disposizioni di cui nel citato articolo 103 della legge elettorale politica; e però soggetti a rielezione.

« Lo stesso provvedimento si applica, con l'articolo 3° del progetto, a chiunque, essendo membro del Parlamento, sia personalmente vincolato col Governo per diritti ed obbligazioni contrattuali.

« Tali sono le disposizioni della legge, che noi sottomettiamo alle vostre deliberazioni perchè la miglioriate al possibile; ma che, quantunque necessariamente imperfetta per l'indole implicata e delicatissima dell'argomento, sarà sempre un atto solenne di culto reso dal Parlamento ai sani principii di moralità politica, e di utile norma alla nazione e a' suoi rappresentanti. »

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Art. 1.

I membri del Parlamento, che fossero promotori di una concessione, o concessionari, o subconcessionari, o direttori, o partecipanti all'Amministrazione, o costruttori, o subcostruttori, o per qualsivoglia titolo retribuiti da una società od impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o a darsi per legge o per decreto del Governo, quand'anche si tratti di società od impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato, non potranno prender parte negli Uffici, nelle Commissioni e nella Camera, alle discussioni e alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni, le società od imprese, od un affare qualsivoglia, in cui essi siano, in uno dei detti modi interessati.

Art. 2.

Ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nell'articolo 1°, i membri della Camera elettiva, che dopo la promulgazione della presente legge assumessero alcuna delle qualità contemplate nello stesso articolo, cesseranno di esser deputati; e ciò quand'anche rinunciassero agli stipendi, od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese.

Essi potranno essere rieletti.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli saranno parimenti applicate ai deputati, i quali fossero personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministranze.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**Pissavini, Cicarelli, Malenchini, Martelli-Bolognini,
Macchi, Cancellieri, Salvagnoli, Botta, Sebastiani**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 5 giugno 1868

Incompatibilità parlamentari.

Tornata del 9 luglio 1868

SIGNORI! — Sarebbe inutile l'andar ricordando le circostanze per cui il Parlamento e l'opinione pubblica altamente e ripetutamente invocarono questa legge, che ora siete chiamati a sancire col vostro suffragio. Si vogliono con essa prevenire inconvenienti e rendere impossibile persino il sospetto che fra gli eletti rappresentanti della nazione abbia a trovarsi chi, posto in conflitto fra gli interessi pubblici e privati, possa dare a questi ultimi maggiore importanza che non si convenga. Si volle togliere alla maestà del Parlamento anco il pericolo, anco la possibilità d'essere per un momento offuscata dall'ombra d'indelicati sospetti.

Compreso anch'esso il Governo da questo nobile sentimento, presentò il 15 gennaio 1867 il presente progetto di legge, il quale deve corrispondere al voto quasi unanime fatto dalla Camera fin dal 17 luglio 1864, onde provvedere ai casi in cui possa esservi conflitto fra l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni dell'ufficio di deputato.

Questa legge approvata allora dalla Camera elettiva, non potè essere votata anco dalla vitalizia, essendosi

poco stante disciolto il Parlamento. Ma, eccitato di nuovo anche dalla Camera successivamente eletta, il Ministero attuale non esitò a ripresentare ed a raccomandarci a sua volta il progetto di legge in discorso. Poichè si tratta di rendere omaggio ad un sentimento, fosse pure esagerato, di pubblica moralità, Parlamento e Governo si trovarono in pronto e facile accordo.

Se non che, sembrò alla vostra Commissione che il progetto di legge, come era compilato, non rispondesse completamente al voto pubblico, e non raggiungesse l'intento da tutti desiderato. Parve per sino far torto ai membri del Parlamento l'imporre loro per legge di astenersi in alcune circostanze dal dare il loro suffragio; mentre cotale astensione sarebbe loro imposta da un senso così ovvio di delicatezza cui spontanei ben sanno rendere omaggio tutti coloro cui venne affidato per elezione l'alto ufficio di rappresentare gli interessi della nazione.

Oltre che questa legge, nei termini in cui c'era proposta, non rispondeva neanche al suo titolo di *Incompatibilità parlamentare*, che fu ispirato quasi diremmo

al Ministero, perchè è quello appunto che solo risponde al concetto del Parlamento ed alle esigenze della pubblica opinione.

La vostra Giunta, pertanto, o signori, riconobbe unanime la convenienza di modificare la legge per modo che fosse davvero, e non nel solo titolo, di *Incompatibilità*. Ed ha creduto con ciò di restar meglio nello spirito delle nostre istituzioni; imperocchè la nostra legge elettorale, per vieppiù assicurare la libertà del voto negli elettori, e la troppa necessaria indipendenza tra i diversi poteri, ha bensì stabilite alcune categorie di persone che non possono essere scelte all'ufficio di deputato, ma non ha supposto alcun caso in cui il deputato debba astenersi dal porgere il suo voto. Il legislatore deve aver pensato che, in certe circostanze, il Parlamento, più che altro, deve fare a fidanza sulla squisita delicatezza dei singoli suoi membri.

La Commissione dunque limitò l'opera sua ad aggiungere alle categorie delle persone che per legge sono già dichiarate ineligibili anche quelle altre che, secondo le dichiarazioni ripetutamente fatte dal Parlamento, potrebbero, nell'esercizio del loro sovrano mandato, trovarsi in conflitto « tra il loro interesse personale e l'interesse generale. » Disse dunque inelleggibili coloro i quali si trovino personalmente vincolati allo Stato per concessioni o per contratti di esercizi pubblici di opere o di somministrazioni di qualunque genere; i promotori, direttori, e gli stipendiati di una società od impresa, in qual si voglia modo, ed anche solo eventualmente, sovvenuta dallo Stato.

In qual modo coloro che sono nelle posizioni anzidette possano trovarsi in conflitto tra l'interesse

proprio e quello dello Stato, è troppo manifesto, perchè sia mestieri di qui svolgerne le ragioni.

Più volte, ed in più Legislature, nel nostro come nel Parlamento Subalpino, vivamente si discusse se gl'impiegati dell'economato dovessero considerarsi pari agl'impiegati dello Stato, e quindi ineleggibili. La Camera diede in proposito diverse sentenze, a seconda forse dell'abilità degli oratori, o delle attinenze politiche delle persone in questione: cosa d'altronde che non deve far meraviglia ove si pensi che, nella verificaione dei poteri, il Parlamento talvolta fa piuttosto da giurato che da giudice. Ma, poichè ne venne l'occasione, la vostra Giunta, o signori, stimò conveniente togliere per l'avvenire il pericolo di queste disformi e contrarie sentenze, che ci espongono all'accusa di usare, secondo le occasioni, in una medesima questione diverso peso e diversa misura. A tal uopo venne inserito l'articolo 3 del nostro progetto.

Perchè, poi, la legge non abbia effetto retroattivo, si è creduto conveniente aggiungere un articolo transitorio per cui le disposizioni in essa stabilite non siano applicate che nei casi e per le elezioni che si verificheranno dopo la sua promulgazione.

Ora tocca a voi, o signori, a sancire col vostro voto questa legge che, come dicemmo, venne con ripetute istanze invocata e reclamata da noi medesimi; che varrà a meglio tutelare il nostro decoro e l'indipendenza delle nostre deliberazioni, e che risponde ad un alto sentimento di moralità, non meno che alle manifeste esigenze della pubblica opinione.

MAURO MACCHI, *relatore*.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

I membri del Parlamento, che fossero promotori di una concessione, o concessionari, o subconcessionari, o direttori, o partecipanti all'Amministrazione, o costruttori, o subcostruttori, o per qualsivoglia titolo retribuiti da una società od impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o a darsi per legge o per decreto del Governo, quand'anche si tratti di società od impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato, non potranno prender parte negli Uffici, nelle Commissioni e nella Camera, alle discussioni e alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni, le società od imprese, od un affare qualsivoglia, in cui essi siano, in uno dei detti modi interessati.

interessi

Art. 2.

Ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nell'articolo 1°, i membri della Camera elettiva, che dopo la promulgazione della presente legge assumessero alcuna delle qualità contemplate nello stesso articolo, cesseranno di esser deputati; e ciò quand'anche rinunciassero agli stipendi, od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese.

Essi potranno essere rieletti.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli saranno parimenti applicate ai deputati, i quali fossero personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Non sono eleggibili a deputati, e ne perdono la qualità:

1° Coloro i quali si trovino personalmente vincolati collo Stato per concessioni o contratti di esercizi pubblici, di opere o di somministrazioni, come per appalti di qualunque genere; e ciò anche nel caso di subconcessione o subappalto;

2° I promotori, direttori, o partecipanti all'amministrazione, e gli stipendiati o retribuiti in modo fisso, come addetti sotto qualsivoglia titolo al servizio di una società od impresa sovvenuta in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente, dallo Stato o che si trovi vincolata col medesimo, nei casi previsti al numero precedente.

Art. 2.

Non sono eleggibili a deputati, e ne perdono la qualità, coloro che avessero impieghi retribuiti a carico del regio economato.

Articolo transitorio.

Le disposizioni indicate nei precedenti articoli sono applicabili soltanto nei casi, e per le elezioni, che si verificheranno dopo la pubblicazione della presente legge.


Approvato nella seduta del 29 aprile 1869

Palotta

Boito, un nome del 8 e del 9
gio, adotta in massa
la legge, salvo alcune
modificazioni -

Maxwelli Polignoni
riferisce si sono
riservato l'art 5 e l'art 6
mandato di fiducia -

ha commissione ammette alla evasi una
viva il principio dell' incensurabilità
apparentemente ha voluto la incensurabilità
ta - che è la traduzione dell' apparente
incensurabilità



Ciccoletti, a nome del secondo
uffizio, domanda che si

l'atto del secondo ufficio
fosse esteso anche ai
seccatori, negando la validità
giuridica ai seccatori.

Malerbini, a nome del
terzo ufficio, domanda
l'abolizione della legge
sullo qualificaioni
fiscali -

Mucchi, a nome del
quinto ufficio, sostiene
la legge -

Canclitti, a nome del
setto ufficio, sostiene
che la legge sia
sufficiente nel senso
di validità a principio
di incompatibilità.

Mattarolunghe, a nome
del 7. ufficio, domanda
l'abolizione del
articolo -

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal ministro per l'interno

Labruna
(continua)

nella tornata del 17 luglio 1866

Incompatibilità parlamentari.

Signore! Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari già presentato alla Camera dall'onorevole mio predecessore, durante la precedente Legislatura.

Le assennate considerazioni premesse a quel progetto mi dispensano dallo aggiungerne altre, e richiama d'ora in poi il contenuto, mi limito a raccomandare al vostro suffragio questa proposta.

« Nella tornata del 17 luglio 1864 fu approvata dalla Camera una risoluzione, con la quale s'invitava il Ministero a presentare una proposta di legge, che provveda ai casi in cui può essere conflitto tra l'interesse personale e l'interesse generale nelle funzioni dell'ufficio del deputato.

« Questa deliberazione che tanto onora la Camera, per l'omaggio da lei reso ad un alto principio di pubblica moralità, fu preceduta da solenni dibattimenti, ove gli oratori, unanimi nell'intenzione, discordavano tuttavia tra loro circa i mezzi a usare per attuarla. Sorgono infatti dalla natura stessa del soggetto due opposti pericoli: quello cioè, di disposizioni eccessive e feconde d'inconvenienti, se si voglia far cosa veramente valevole a sopprimere ogni collisione tra i detti

Labruna

Signore! Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari come fu adottato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 18 Gennaio 1867.

Le giuste considerazioni premesse a questo progetto di legge da quello che gli onorevoli miei predecessori che lo presentarono per la prima volta alla Camera, le quali fanno presumere all'attuale proposta, mi dispensano dal farvi alcuna aggiunta.

interessi; e il pericolo di provvedimenti inefficaci, se si voglia cansare il danno dell'opposto sistema.

« Naturalmente, secondochè si mira a conseguire specialmente l'uno o l'altro dei due fini, sono diversi i mezzi di attuazione che si presentano; e la difficoltà d'intendersi cresce appunto in ragione delle contrarie tendenze. La formula sancita dalla Camera lascia, nella sua generalità, affatto impregiudicata siffatta quistione, a risolvere la quale io reputo necessario l'analizzare, innanzi tutto, ciò che ne forma il soggetto.

« Quali sono, in effetto, gl'interessi che possono dar luogo nel Parlamento ad abusi cui importa di antivenire al possibile? Si possono raccogliere nel seguente novero:

« 1° Interesse del membro del Parlamento, che in una impresa da autorizzarsi per legge, sia portatore di azioni, od al quale delle azioni siano state promesse;

« 2° Interesse di chi faccia parte del Parlamento, ed insieme, o come impiegato, o come stipendiato, o come costruttore, od altrimenti, abbia un utile personale nella impresa medesima;

« 3° Interesse di una società, sovvenuta o no dallo Stato, che sia rappresentato o promosso per ufficio nella società stessa da chi sia ad un tempo membro del Parlamento;

« 4° Interesse *personale* di un membro del Parlamento costituito da diritti, od obbligazioni contrattuali, unilaterali o bilaterali, verso lo Stato;

« 5° Interesse qualsivoglia di un membro del Parlamento, d'onde possa nascere il fondato sospetto, ch'egli voti in una data quistione a danno dello Stato per l'utile proprio, o che le reciproche relazioni tra il Governo ed il membro del Parlamento non sieno pure indipendenti in tutti gli altri affari.

« Ora rispetto al 1° e al 2° interesse, la legge può impedire che il membro del Parlamento abusi della sua qualità per procacciarsi in un affare, in cui sia o possa essere interessato dei lucri, o vantaggi a pregiudizio dello Stato.

« Riguardo al 5°, si può ovviare che il membro del Parlamento abusi parimente il suo ufficio, per procacciare ad una società, ond'egli faccia in tutto od in parte gli affari, dei lucri o vantaggi, nuocendo agl'interessi dello Stato.

« Infine, rispetto al 4° ed al 5°, si può impedire che un membro del Parlamento abbia mai un tale interesse proprio od altrui a far valere, ch'egli eserciti sul Governo un influsso dipendente da tale interesse, e reciprocamente il Governo lo eserciti su lui stesso.

« Naturalmente, tra gl'indicati abusi possibili, la

legge dee restringersi a impedir specialmente i più gravi e quelli la cui esistenza non sia difficile ad accertare.

« Due specie di mezzi ci sono ad ottenere tale scopo.

« La prima è di que' mezzi che limitano semplicemente l'azione del membro del Parlamento negli affari in cui egli, o l'impresa ch'egli rappresenta od amministra, sieno interessati. E sono tali: il divieto di far parte delle Commissioni cui sia commesso l'esame degli affari medesimi; il divieto di votare in essi affari; la nullità della votazione, o lo stabilimento di multe o d'altre sanzioni penali a chi violasse siffatti divieti.

« La seconda specie di mezzi tocca all'*incompatibilità* stessa della qualità di membro del Parlamento con certi interessi personali. E ad essa appartengono: l'*ineleggibilità* in certi casi e nel conflitto in certi interessi; la *decadenza* dalla detta qualità al sopraggiungere dei casi stessi; l'*ineleggibilità* successivamente congiunta alla decadenza, ovvero la necessità della relazione del deputato; la collocazione del medesimo nel novero dei deputati impiegati, giusta l'articolo 100 della legge elettorale; od altre simili restrizioni.

« Riguardo ai tre mezzi della prima specie; se i primi due sono per sè attuabili, non è così del terzo consistente nella *nullità* della votazione, od in sanzioni penali.

« Infatti, la nullità della votazione causerebbe in pratica inconvenienti enormi e manifesti che basta l'indicare. Quant'è poi delle multe, od altre pene, sarebbe mestieri di un giudizio e di giudici per comminarle. Ora l'esercizio del potere giudiziario per parte della Camera, siccome è contrario alla divisione dei poteri sancita dallo *Statuto*, così è alieno dai nostri principii ed abitudini parlamentari.

« Oltrechè, la stessa divisione delle Camere in parti politiche aumenta sì tali pericoli nell'imparziale applicazione delle multe e delle pene, da allontanare affatto nell'interesse stesso della dignità parlamentare e del regime costituzionale, ogni idea favorevole a siffatto sistema.

« Venendo ora all'altro ordine di mezzi, quelli cioè che colpiscono la *qualità* stessa di membri del Parlamento, avverto primieramente che la Camera elettiva rinnovandosi ogni quinquennio, e la qualità di senatore essendo per l'opposto vitalizia, la *ineleggibilità* ne' sovradetti casi graverebbe quasi soltanto sui candidati alla Camera elettiva.

« Seppure non si volesse porre la massima che i fatti producenti la *ineleggibilità* pei deputati producessero, al loro sopravvenire, la *caducità* dall'ufficio per i senatori del regno. Ma chi non vede quanto sia

dei membri del Parlamento possa mai avere un interesse qualsivoglia, il quale sia, o possa trovarsi in urto coi doveri parlamentari, è evidente che una tale esclusione in modo assoluto, non si potrà mai conseguire per legislative disposizioni.

« Qualunque pertanto sia lo scopo che si propone questa legge, miri esso o ad evitar danni allo Stato, o a tutelare l'indipendenza reciproca dei membri del Parlamento e del Governo, o a sancire principii di alta moralità pubblica; una legge non sarà possibile, nè utile, nè applicabile che alle seguenti condizioni, cioè: 1° che i fatti cui si voglia applicare, si possano facilmente e coi mezzi ordinari accertare: 2° che si tratti di un interesse speciale e pecuniario, non generale e comune ad intere classi di cittadini, od anche indiretto; e che da esso nasca realmente un conflitto tra l'interesse privato e quello dello Stato; ovvero che esso sia tale da porgere facilità ed urgente incentivo all'abuso della qualità parlamentare nell'interesse privato.

« La prima condizione è necessaria a levar di mezzo le inquisizioni che altrimenti si dovrebbero fare, e frequentemente, sulle condizioni e sugli affari particolari dei membri delle due Camere, e ad allontanare quella infinita quantità di accuse, di sospetti e di ricerche cui s'aprirebbe l'adito, e che riuscirebbero a disdoro del Parlamento stesso; senza che d'altra parte si potesse raggiungere l'intento. Non meno necessaria è la seconda condizione. Se infatti si volessero escludere dal Parlamento anche gl'interessi comuni a intiere classi di cittadini; se, ad esempio, si volesse a tutti i portatori d'azioni industriali vietare ogni partecipazione a quelle leggi che le riguardassero, oltrechè il fatto stesso sarebbe di verificaione impossibile, o molto difficile, ognun vede che a tale stregua bisognerebbe colpire tutti i membri del Parlamento, poichè tutti hanno interessi pei quali, provvedendovisi con legge, può esserci conflitto col bene generale. Tutti sono più o meno contribuenti; molti sono avvocati, medici ingegneri, negozianti, impiegati; e bisognerebbe tutti colpirli quante volte si trattasse di leggi riguardanti le classi cui essi appartengono.

« È pertanto mestieri che vi sia specialità d'interessi; che questo interesse sia pecuniario per evitare indagini, controversie, difficoltà, danni d'ogni maniera; che vi sia infine molta facilità all'abuso della qualità parlamentare.

« Vero è che richiedendosi il concorso di tali condizioni, sfuggirebbero alle disposizioni della legge quei casi; che, commettendosi all'ombra del mistero è del

Omnibus

7

segreto, sono più facili a compiersi impunemente. Ma ciò è pur troppo inevitabile per la natura stessa del soggetto in esame. E di vero, come mai si potrà per legge colpire quel membro del Parlamento, il quale promuova, come commissario di un ufficio, o colle parole o col voto, una concessione di qualche impresa ov'egli palesemente non figuri, e per la quale si abbia promessa segreta di lucri, o come azionista, o come amministratore, costruttore, od altrimenti?

« La legge che si proponesse colpir questi casi farebbe cosa vana ed insieme dannosa, perciocchè provocherebbe sulla moralità dei membri del Parlamento dei dubbi che mai non sarebbero nè interamente provati, nè interamente esclusi, e la di lei esecuzione renderebbe inoltre necessaria una vera inchiesta per ogni caso; il che basta accennarlo per sentirne tutta la sconvenienza.

« È dunque forza, per la natura stessa delle cose, che la proposta legge si restringa a prevenire *alcuni* danni per *alcuni* casi di reciproca dipendenza tra i deputati ed il Governo; e dia sostanzialmente poche disposizioni le quali soddisfacendo alle sovraddette condizioni rendano omaggio a quegli eminenti principii di moralità la cui sola sanzione per parte del Parlamento ne innalza l'autorità e la forza.

« Per tutto il rimanente, è d'uopo confidare nella moralità degli individui, nell'azione dell'opinione pubblica, nel sentimento del rispetto di ciascun membro del Parlamento per la propria alta funzione, e nella immanchevole influenza che la legge stessa, anche compresa negli espressi limiti, non lascerà di esercitare.

« Si aggiunga a questo la facoltà che ha mai sempre il Parlamento di ordinare inchieste, ogni qualvolta fatti gravi le consiglino, e sieno dall'opinione pubblica altamente reclamate. Tale facoltà, opportunamente adoperata, può essere senza inconvenienti o sola può colpire quei fatti, che, sebbene non contrari ad una legge espressa, sieno però sommessi in spregio di quei morali principii che non abbisognano di positiva sanzione per essere obbligatorii; e per dare ad un corpo politico il diritto di farli, nel proprio interesse, rispettare.

« Rimane, dopo, questo a rendere ragione del modo col quale si credè bene di compilare la presente proposta di legge.

« Due forme si presentavano. Quella cioè, di esprimere in termini generali le sovraddette condizioni, senza il concorso delle quali le disposizioni della legge non potrebbero avere effetto. E quella di spe-

oificare al possibile i casi, che la legge intende precisamente di colpire.

« Nella prima delle due forme è appunto redatta la legge inglese, la quale si fonda sovra basi molto simili a quelle fin qui esposte, e che venne specialmente invocata da coloro stessi i quali proposero la risoluzione della Camera ond'ebbe origine la legge che proponiamo.

« La formula della legge inglese è cotesta: che, cioè, le sue disposizioni si applichino generalmente ai casi in cui ci sia interesse pecuniario, personale, diretto ed immediato.

« Essa importa quindi che per ogni caso si debba indagare, se vi sia interesse personale, pecuniario, diretto od immediato.

« Ma oltrechè ciò può dar luogo a molti e gravi inconvenienti; oltrechè si lascia per tal modo nell'incerto, e si mette in balia delle maggioranze politiche il giudizio in ciascun caso; l'opinione pubblica può denunciar come reali certi fatti, e non essendo poi questi facilmente accertabili, il trasgressore uscire impunito dal giudizio a fronte dell'opinione che lo condanna, e con detrimento dell'autorità parlamentare.

« Pare preferibile pertanto l'altro sistema, secondo il quale si vogliono preventivamente determinati i fatti che la legge intende di colpire, purchè in tutti esista interesse pecuniario.

« Quanto all'altra limitazione della legge inglese agli interessi personali, diretti ed immediati, parrebbe potersi togliere fra noi, coll'estendere le disposizioni di cui trattasi, anche ai casi ne' quali l'interesse sia sociale, e sia rappresentato da un membro del Parlamento, il quale abbia debito od interesse di promuoverlo. Questo maggior rigore della nostra, dirimpetto alla legge inglese, sembra bastevolmente giustificato, e dal maggior ingerimento delle nostre leggi in quanto riguarda la costituzione, l'ordinamento, le condizioni stesse di esistenza della società; e dall'essere molte di esse società in Italia, a differenza di quanto avviene nell'Inghilterra, sovvenute, per maniere diverse dall'erario dello Stato. Per le quali società, è conveniente che le disposizioni delle leggi sieno alquanto più severe, e presentino guarentigie maggiori.

« Pertanto, a seconda delle norme fin qui esposte, fu compilato il 1° de' proposti articoli, il quale riguarda il caso d'un membro del Parlamento, che sia promotore d'una concessione, società, od impresa, o concessionario, o direttore, amministratore, costruttore, o per qualsiasi titolo, retribuito da una impresa, la cui esistenza legale dipenda dall'approvazione a darsi, o data

con legge o con decreti governativi, sebbene la società od impresa non sia, neppure eventualmente, sovvenuta dallo Stato.

« Chi si trova ne' detti casi dovrà essere escluso dalle *Commissioni* e dalle *votazioni* relative alla società od impresa di cui si tratta.

« L'articolo 2° contempla il caso di membri del Parlamento che si trovino nelle condizioni espresse nell'articolo precedente, e che inoltre si tratti di società, od imprese sovvenute anche solo eventualmente dallo Stato. In questi casi, oltre il divieto di prender parte alle *Commissioni* e *votazioni* riguardanti esse società od imprese, i deputati saranno pareggiati agl'impiegati retribuiti dallo Stato, per l'effetto delle disposizioni di cui nel citato articolo 103 della legge elettorale politica; e però soggetti a rielezione.

« Lo stesso provvedimento si applica con l'articolo 3° del progetto, a chiunque, essendo membro del Parlamento, sia personalmente vincolato dal Governo per diritti ed obbligazioni contrattuali.

« Tali sono le disposizioni della legge, che noi sottomettiamo alle vostre deliberazioni perchè la migliorate al possibile; ma che quantunque necessariamente imperfetta, per l'indole implicata e delicatissima dell'argomento, sarà sempre un atto solenne di culto reso dal Parlamento ai sani principii di moralità politica, e di utile norma alla nazione e a' suoi rappresentanti. »

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Art. 1.

« I membri del Parlamento, che fossero promotori di una concessione, o concessionari, o direttori o partecipanti all'amministrazione, o costruttori, o per qualsivoglia titolo retribuiti da una società od impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o a darsi per legge, o per decreto del Governo, quand'anche si tratti di società od impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato, non potranno far parte delle Commissioni, nè partecipare alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni, le società od imprese, od un affare qualsivoglia, in cui essi siano, in uno dei detti modi, interessati.

Art. 2.

« Ne' casi contemplati all'articolo 1° ed ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nello stesso articolo, i membri della Camera elettiva, che si trovino in alcuno di detti casi, saranno soggetti e rielezione: e ciò quand'anche rinunciassero gli stipendi, od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese.

Art. 3.

« Le disposizioni de' precedenti articoli saranno parimenti applicate ai deputati, i quali fossero personalmente vincolati collo Stato per concessioni, o per contratti di opere o somministranze.

~~SENATO DEL REGNO~~

Progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, presentato al Senato dal Ministro dell'Interno (RICASOLI) nella tornata del 26 gennaio 1867 adottato dalla Camera elettiva il 15 stesso mese (Vedi stampati N. 93 e 93-A della scorsa sessione).

Signori,

La presente proposta di legge sulle incompatibilità parlamentari, dai miei onorevoli predecessori formulata, in ossequio ad una risoluzione emessa dalla Camera dei Deputati nella seduta del 12 luglio 1864, non poté essere discussa nella passata Legislatura.

Ripresentata da me all'aprirsi della presente Sessione nei termini stessi nei quali essi la avevano redatta, fu dalla Camera nella seduta del 15 del trascorso mese di gennaio approvata con le leggere modificazioni colle quali ho l'onore di presentarla ora al Senato.

Le considerazioni svolte nella relazione che la precedeva mi dispensano dall'intrattenervi dei motivi che ne informano le disposizioni, e solo mi giova ricordare come dalla larga discussione di cui fu soggetto, fu resa di assai migliore la redazione dell'articolo 3°, il quale, spogliato del carattere retroattivo che pareva contenuto nelle espressioni del progetto Ministeriale, ha perduto insieme quel carattere di personalità che gli veniva rimproverato.

Per tal guisa modificata dalla Camera Elettiva, io ho l'onore di sottoporre all'autorevole suffragio vostro la presente proposta di legge.

(N. 11) 2

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1°

I membri del Parlamento che fossero promotori di una concessione, o concessionari, o subconcessionari o direttori, o partecipanti all'Amministrazione, o costruttori, o subcostruttori, o per qualsivoglia titolo retribuiti da una società od impresa, la cui esistenza legale dipenda da approvazione data o a darsi per legge, o per decreto del Governo, quand'anche si tratti di società od impresa non sovvenuta neppure eventualmente dallo Stato, non potranno prender parte negli Uffici, nelle Commissioni, e nella Camera alle discussioni e alle votazioni che abbiano per soggetto le concessioni, le società od imprese, od un affare qualsivoglia, in cui essi siano, in uno dei detti modi, interessati.

Art. 2°

Ove si tratti di società od imprese sovvenute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nell'art. 1°, i membri della Camera elettiva, che dopo la promulgazione della presente legge assumessero alcuna delle qualità contemplate nello stesso articolo, cesseranno di esser deputati; e ciò quand'anche rinunciassero agli stipendi, od emolumenti che avessero dalle dette società od imprese.

Essi potranno essere rieletti.

Art. 3°

Le disposizioni dei precedenti articoli saranno parimenti applicate ai deputati, i quali fossero personalmente vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Giugno 1868

~~Il Presidente~~

~~ADRIANO MARI~~

D. Ordine P. S. M.

Il Ministro del

C. Favaroni

Sig.ori,

197

Sarebbe inutile l'andar più oltre

dando le circostanze per cui

il Parlamento si è opposto per

blire alla mente e ripetutamente

invocando questa legge, che ora si

te chiamati a sanzionare col vostro

suffragio. Si ragiona con ogni pro-

possibile simoniacamente e senza rim-

possibile per sino il sospetto che fra

li eletti rappresentanti della nazione

abbia a trovarsi chi, posto in un

stato fra l'interesse pubblico e privato,

propone a questi ultimi maggiore e

l'importanza che non si conviene a

sti voti politici alla maestà del Parla-

mento. Anzi il pericolo, e non la pos-

sibilità d'opere per un momento offesa

ta dall'ombra d'incalcati soggetti.

Comprova anche ogni il governo, da questo

nobile sentimento e presente fin dal 15

febbraio 1847 il presente progetto di

legge, il quale non corrispondeva al

parere quasi unanime fatto dalla Cam-

era fin dal 11 luglio 1846, onde fosse

deve ai casi in cui non operavi conflitto

fra l'interesse personale ed l'interese

generale nelle funzioni dell'ufficio

di deputato.

La legge la quale fu approvata

Questa legge ^{approvata dalla Camera elettorale} ~~approvata dalla Camera elettorale~~

~~non può essere votata dalla Camera~~

co stante disciolto il Parlamento.

infatti il movimento scaturito

anche dalla Camera manifestamente

eletto il ministero attuale non

Il legislatore deve aver
precauzione che, in certe circostanze,
il Parlamento, più che altro, può
fare a fidanza sulla saggia
delicatezza dei singoli
suoi membri.

Parigi

non è stato fatto alcun tentativo di
persone che non fossero per se
all'ufficio di deputato, ma non ho
supposto alcun caso in cui il deputato
dovrebbe astenersi dal pagare il suo voto.
Troppo grande è l'incertezza
propria, come spesso accade ai signori
ministri.

La Commissione dunque, limitò l'opera sua
ad aggiungere alle categorie delle persone
che per legge sono già dichiarate inel-
gibili anche quelle altre che, secondo
le dichiarazioni ripetutamente fatte
dal Parlamento potrebbero, nell'eser-
cizio del loro servizio mandato, poter-
bero trovarsi in conflitto con il lo-
ro interesse personale o l'interesse
generale. Disse dunque inellegibile
colui il quale si trovino personalmente
vincolato collo Stato per contratto
o per contratti di esercizio pubblici
di opere o di somministrazioni di
qualsunque genere, i promotori, diret-
tori, e stipendiati di una società
ad impresa, in qual si voglia modo,
ed anche solo eventualmente, ser-
vita dallo Stato.

Come coloro che ^{sono} trovansi nelle posizioni
anziché dette, possono eventualmente
trovarsi in conflitto tra l'interesse pro-
prio e quello dello Stato è troppo evi-
dente, perchè sia inestricabile. Qui qui
solgerne le ragioni. Infa un caso
Civile a scanno. Qui troppo visibile ed
irragionevole applicazione che

120, il che si ha da fare per la
 scabrezza così come non letterali
 che possono eventualmente venire
 allo stato una merce qualsiasi ma tutti
 soltanto che per appalto o per contratto
 si obbligano a succedere amministrativa-
 zioni, come risulta dall'ordine del ser-
 vo letterale e terminologico della parola
 vendere non è somministrare
 Così, parlando dell'istituzione di retti-
 ficanti in modo fisso da una società
 sovvenuta dallo stato, non si vulteno
 comprendere gli avvocati, per esempio,
 che possono essere chiamati di volta in
 volta a difendere i diritti; e ciò,
 non tanto perché si disconoscono gli
 abusi che ne possono nascere, quanto per-
 chè è impossibile che una legge valga
 a tutti comprendere e a tutti impe-
 dire. È inconveniente, che pur si
 vorrebbero prevenire. Su questi casi
 il Parlamento può ben fare apparenza
 sulla squisita delicatezza dei singoli
 suoi membri.

Mazzini

Tre volte, ed in più legislature, nel
 nostro come nel Parlamento Subalpino,
 visivamente si disonora se li impiegati
 dell'Economato dovessero considerarsi
 si parli agli impiegati dello stato, e
 quindi inelleggibili. La Camera
 Discusse in proposito diverse sentenze, a
 seconda forse dell'abilità dell'oratore,
 o della qualità delle persone in que-
 stione; cosa dall'ordine che non si ve
 fan meraviglie che si pensi che nella
 verifica delle poteri, il Parlamento

214
 da giudicare. Ma, poiché ne venne
 l'occasione, la vostra giunta, signori,
 stimo conveniente. Vogliero per l'oc-
 casione il pericolo di questo dispendio
 e contraria sentenza, che si espone
 all'accusa di usare, secondo l'occasione,
 in una medesima questione, un
 so peso e diversa misura. A tal uopo
 venne inserito l'art. 5° del vostro progetto.

Che riguarda poi il vostro progetto
 concernente l'attualità di Giuseppe ~~ma in~~
~~che si allude alla legge~~ ^{non abbia} ~~effetti~~
 che vallesse, ~~il~~ ^{aggiunge} un articolo transi-
 torio per cui le disposizioni ^{in essa}
~~stabilite non~~ ^{si applicano} applicabile. ~~La~~
 che ora già si trovano in Parlamento.

T si è creduto bene
 unire

I che nei capi e per
 le elezioni che si
 verificano dopo
 la sua promulgazione.

Ora tocca a voi, signori, a sancire col
 vostro voto questa legge che, come si
 commo venne con ripetute istanze, in vo-
 cala proclamata da noi medesimi;
 che varrà a meglio tutelare il nostro
 Onore e l'indipendenza delle nostre
 Deliberazioni; e che risponde ad un alto
 sentimento di moralità, non meno che
 alle manifeste esigenze della pubbli-
 ca opinione.

Mauro Macchi, relatore

art. I.

Non sono eleggibili a deputati, e ne perdono la qualità: I.° coloro i quali si trovano personalmente vincolati collo Stato per concessioni, o per contratti di esercizi pubblici, di opere, o di forniture, come per appalti di qualunque genere; e ciò anche nel caso di subconcessione o subappalto;

2.° i promotori, direttori, o partecipanti all'amministrazione, e gli stipendiati o retribuiti in modo fisso, come addetti sotto qualsivoglia titolo, al servizio di una società od impresa, sovvenuta in qualsivoglia modo, ed anche solo eventualmente, dallo Stato, o che si trovi vincolata col medesimo, nei casi previsti nel numero precedente.

art. 2.

Non sono perniciosa eleggibili a deputati, e ne perdono la qualità, coloro che usano impieghi retribuiti a carico dell'Economato.

art. transitorio

Le disposizioni indicate nei precedenti articoli non sono applicabili che nei casi, e per elezioni, che si verificheranno dopo la pubblicazione della presente legge.

N° 199 A

Relazione

Pisavini Licarelli Malanchini
Montelli S. Macchi
Cancellieri Salvagnoli
Botteri Sebastiani

Terminata dal G. Leggio
1868.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia

Uditi il Consiglio dei Ministri; _____

Abbiamo decretato e decretiamo: _____

Il nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno è autorizzato a presentare e sostenere innanzi al Parlamento Nazionale il Progetto di legge qui annesso, relativo alle incompatibilità parlamentari, che fu già sottoposto al Parlamento medesimo in altre precedenti Sessioni legislative.

Il Ministro Segretario di Stato suddetto curerà l'esecuzione del presente Decreto. _____

Dato in Venezia addì 6 giugno 1868

Vittorio Emanuele

[Signature]